

7-1881

3229. $\frac{26}{7}$

204
3.

81

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Municipio di Torino, tendente ad ottenere l'approvazione, per ragione di pubblica utilità, del piano regolatore di ampliamento della Città oltre Dora e nella regione di Vanchiglia, compilato dall'Ufficio d'Arte Municipale, ed adottato dal Consiglio Comunale in data 13 Giugno 1878 firmato dal Civico Ingegnere Capo Peco e dal Sindaco Ferraris

*Avvenuto che nel piano regolatore preindica-
to, sono state introdotte le più essenziali modificazio-
ni suggerite dal Consiglio Superiore dei lavori pub-
blici, con voto del 7 Marzo 1879, e che dal medesimo
è stato riconosciuto meritevole di approvazione
con voto 20 Maggio 1881, riservata ogni approvazio-
ne, a senso degli art. 123 e 170 della legge sui
lavori pubblici, per quanto riguarda le opere che do-
vranno farsi nel tratto della Dora, compreso nel
piano;*

*Che contro il progetto così modificato e
pubblicato a termini di legge, in seguito alla*

[Signature]

deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 1880 non sono sorte opposizioni, e la domanda del Comune di Gorino non richiama ad alcuna speciale avvertenza in contrario;

Considerando, che il piano risponde ai bisogni della città di Gorino, posti in evidenza dallo sviluppo progressivo e continuo della fabbricazione entro la cinta daziaria, e perciò è manifesta la ragione di pubblica utilità dell'attuazione del piano medesimo;

Visti gli articoli 12, 87 e 93 della legge 25 Giugno 1865 N.º 2359;

Sentito il Consiglio di Stato

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo Decretato e Decretiamo

È approvato, per ragione di pubblica utilità, il piano regolatore di ampliamento della città di Gorino oltre Dora e nella regione di Vanchiglia, redatto dall'ufficio di arte Municipale, e adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 13 Giugno 1878 e 17 dicembre 1880, firmato dal Civico Ingegnere Capo Pico, e dal Sindaco Ferraris, visto d'Ordine Nostro dal predetto Ministro, riservata ogni approvazione, a senso degli art. 12, 3 e 170 della legge sui lavori pubblici, per quanto